



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “*norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’art. 18, comma 6;

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 14, comma 2, lett. b);

VISTO Il vigente *Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni* nonché l’allegato Schema di bando di selezione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione, emanati con D.R. n. 2329 del 30/06/2015;

RITENUTO opportuno apportare al suddetto Regolamento ed allo Schema di bando ad esso allegato, alcune modifiche al fine di adeguarne meglio il testo al nuovo assetto statutario e organizzativo dell’Ateneo nonché rendere lo stesso più aderente alle esigenze connesse allo svolgimento di progetti di ricerca complessi;

VISTA la Delibera n. 38 del 28/09/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del *Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni* nonché dell’allegato Schema di bando;

VISTA la Delibera n. 15 del 29/09/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo e relativo allegato Schema di bando;

DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni* e l’allegato Schema di bando di selezione, emanati con D.R. n. 2329 del 30/06/2015, sono modificati come nelle stesure allegate, quali parti integranti, al presente Decreto.

Il testo modificato del suddetto Regolamento, unitamente al rinnovato Schema di bando di selezione ed allo Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2329 del 30/06/2015.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI, DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di borse di studio da parte dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca e delle strutture dell'Ateneo Federico II che svolgono attività di coordinamento di progetti di ricerca complessi, in relazione alle attività dei Dipartimenti/Centri partecipanti.

Le borse di studio sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento/Centro, oggetto di specifiche convenzioni mediante l'utilizzazione di fondi a ciò destinati nelle medesime convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, ed imprese, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, relativamente ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, anche attraverso l'autorità nazionale o regionale (PON, POR), o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, si applicano le norme previste dai relativi bandi e, per quanto non previsto, le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Il responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro, proposta di istituzione di borsa di studio, nonché uno schema del bando di selezione predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- il titolo di studio richiesto come requisito di accesso alla selezione tenuto conto delle attività di ricerca da svolgere oggetto della borsa di studio;
- la durata della borsa di studio, che comunque non potrà essere superiore a due anni;
- l'importo della borsa;
- l'attività di ricerca proposta dal responsabile della ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se la selezione sarà effettuata per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Sarà cura del responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio provvedere alla diffusione del bando per un periodo non inferiore a venti giorni, oltre che mediante l'affissione all'albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza.

Tali borse di studio non sono rinnovabili.

Le borse di studio oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.



Le borse di studio sono incompatibili con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione, purché senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di II Livello.

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

ART. 3

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

- un docente designato dal Direttore del Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente;
- responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato;
- il Responsabile dei processi contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della struttura, con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 4

La Commissione giudicatrice procederà alla selezione attraverso la valutazione dei titoli inviati dai candidati ed attraverso l'eventuale svolgimento di un colloquio.

La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri indicati nell'art. 7 dello schema di bando di selezione.

ART. 5

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa di studio.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro la documentazione indicata all'art. 10 dell'allegato bando di selezione.

ART. 6

Il Direttore del Dipartimento, non appena conclusasi la procedura concorsuale, curerà la trasmissione del verbale delle operazioni di selezione, nonché copia della lettera di assegnazione della borsa di studio, all'Amministrazione Centrale, al fine della costituzione di un archivio generale delle borse di studio di ricerca istituite e godute presso le strutture dipartimentali dell'Ateneo.

ART. 7

L'Università provvede alla copertura assicurativa del borsista per gli infortuni connessi con l'attività di ricerca svolta.



BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO/CENTRO DI

ART. 1

Con riferimento alla convenzione (specificare l'Ente erogatore del finanziamento del contributo) è indetta una selezione da svolgersi, presso il Dipartimento/Centro, nel seguente ambito: (specificare la tipologia di attività)

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di (specificare uno dei seguenti titoli di studio in considerazione della tipologia e peculiarità dell'attività di ricerca da svolgere):

- a) laurea specialistica/magistrale nella classe (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ovvero titolo universitario equipollente (indicare la classe di laurea o il diploma di laurea attinente al tema dell'attività di ricerca oggetto della borsa di studio);
- b) titolo di dottore di ricerca (indicare le discipline attinenti al tema dell'attività di ricerca oggetto della borsa di studio) ovvero di titolo universitario equipollente.

L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (specificare).

ART. 4

La borsa di studio avrà la durata di (massimo due anni) e non è rinnovabile.

L'importo della borsa ammonta a € lordi e sarà erogata dal Dipartimento/Centro di, in rate posticipate allo svolgimento dell'attività di ricerca.

La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con:

- l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di II Livello;
- attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.





ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Dipartimento/Centro, via, entro e non oltre il (tra la data di affissione del bando all'Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, provvedere alla diffusione del bando oltre che mediante l'affissione all'Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale o il diploma di laurea in (o il dottorato di ricerca in, in relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione) in data con la votazione di, presso l'Università di o titolo equipollente;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea (o di dottorato in relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione) o titolo equipollente;
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- *curriculum vitae*;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

ART. 6

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

- da un docente designato dal Direttore del Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente;
- dal Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato;
- dal Responsabile dei processi contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 7

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e (solo in caso sia previsto il colloquio) di un colloquio riguardante argomenti di carattere generale inerenti le seguenti materie

La Commissione disporrà di n. punti, da ripartire nel seguente modo:

- 1) esame colloquio (se previsto) fino a punti;
- 2) voto di laurea o titolo equipollente fino a punti (o dottorato di ricerca o titolo equipollente fino a punti, in relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione);
- 3) altre pubblicazioni o titoli fino apunti.





La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 6/10 dei punti disponibili.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 9

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 10

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata nella quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro di (indicare denominazione) dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza;
- d) cittadinanza;
- e) titolo di studio;
- f) posizione relativa agli obblighi militari;
- g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati.

ART. 11

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
- c) presentare a fine anno una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto.

L'assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.

ART. 12

L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Centro/Dipartimento di.....

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA:

- di essere nato a (.....) il
- di essere residente in alla via
- di essere cittadino
- di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale/diploma di laurea in: conseguito presso in data con voto o del seguente titolo equipollente (o di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in....., conseguito presso in data o del seguente titolo equipollente, in relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione);
- di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione:.....;
- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati;
- di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
- di non essere iscritto a qualunque corso di studio;

ovvero

- di essere iscritto, senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca ovvero ad una scuola di specializzazione ovvero ad un corso di Master di II Livello (specificare la tipologia di corso e l'Ateneo di iscrizione):
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro di ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Data.....

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96.

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445);
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445).

